

**INGV**  
terremoti  
vulcani  
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale  
Affari amministrativi  
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia**  
**AOO INGV**  
**Protocollo Generale - U**  
N. 0009515  
del 24/07/2017




Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura  
Ai Direttori di Sezione  
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il  
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca  
Al Dott. Salvatore STRAMONDO  
Al Dott. Marco MORO  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 383/2017 del 13/06/2017 – Allegato G al Verbale n. 07/2017 concernente: Convenzione quadro tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e INGV.

IL DIRETTORE  
Tullio PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 383/2017

Allegato G al Verbale n. 07/2017


Oggetto: Convenzione quadro tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e INGV.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere una Convenzione quadro per collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV,

## DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione quadro da stipulare con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 13/06/2017

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)  
*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

**CONVENZIONE-QUADRO**

tra

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata *Università*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara -C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore Prof. Giovanni Betta, nato a Napoli il 05/01/1961, domiciliato per la carica presso la Sede dell'*Università*, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 -p.to 8

e

L'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, nel seguito denominato *Istituto*, con sede legale in Roma, Via di Vigna Murata n. 605 -P.IVA 06838821004, in persona del Presidente Prof. Carlo Doglioni, domiciliato in ragione della sua carica presso la sede legale dell'*Istituto* medesimo a ciò autorizzato in forza del decreto del Ministro della Istruzione, università e ricerca n. 276 del 27/04/2016 con cui è stato nominato Presidente e Legale Rappresentante dell'*Istituto*.

Di seguito denominate entrambe *Parti*

**Premesso che**

- l'*Università*, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- l'*Università*, già sede primaria della ricerca scientifica, per mezzo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica organizza e conduce ricerche nel campo della geologia del terremoto, geologia applicata, subsidenza

naturale ed antropica, validazione ed interpretazione di dati SAR, dinamica dei terreni, meccanica della frattura, fisica tecnica e dell'ambiente e del territorio, favorendo lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e collaborazioni con altre Università ed Enti di Ricerca;

- l'*Università* vanta esperienza e conoscenza nel campo della Geologia e dell'Ingegneria Civile ed Ambientale;

- l'*Università* nell'ambito di attività di ricerca di durata pluriennale che coinvolgano più Enti può istituire centri di ricerca interuniversitari;

- l'*Università* può istituire nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno, borse, dottorati di ricerca, assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato;

- l'*Università*, pur riconoscendo prioritario lo sviluppo della ricerca di base, può istituire nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno strutture di comune interesse volte a favorire l'utilizzazione dei risultati della ricerca da parte di realtà produttive, sociali e di servizi;

- l'*Istituto* è un ente pubblico di ricerca non strumentale che promuove ed esegue ricerche in campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni in campo sismologico, vulcanologico ed ambientale, anche in collaborazione con le università, Enti di Ricerca e con altri soggetti pubblici e privati, in programmi e progetti nazionali ed internazionali finalizzati allo studio delle scienze della terra e dell'attività sismica, vulcanica e a tematiche ambientali;

- l'*Istituto* può istituire nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno, borse, dottorati di ricerca, assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato;

- è interesse di dell'*Istituto* e dell'*Università* approfondire la comprensione della

85 

di temi di comune interesse nel campo delle Scienze della Terra e dell'Ingegneria, in tutti gli aspetti;

- è scopo delle *Parti* ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

#### **Considerata**

La volontà di favorire una più stretta collaborazione e cooperazione tra *l'Università* e *l'Istituto* per mezzo di tutti i suoi Dipartimenti ed in particolare del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica nei comuni settori di interesse

#### **Si conviene e si stipula quanto segue**

##### **Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

##### **Art. 2 Obiettivi della cooperazione**

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività dell'*Università* e dell'*Istituto* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente su temi di comune interesse.

##### **Art. 3 Ambiti e modalità della cooperazione**

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, *l'Università* e dell'*Istituto* si impegnano ad attuare l'art. 2 tramite specifici accordi attuativi, convenzioni a titolo

gratuito e retribuite approvati di volta in volta dai competenti organi delle *Parti*, che

potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;

- attività di supporto alla didattica;

- attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata,

- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario;

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le *Parti* che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al *Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati dell'Università*, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle *Parti*, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Supporto alla didattica:

*l'Istituto* dichiara la propria disponibilità a collaborare con *l'Università* nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del *Regolamento didattico dell'Università*.

A tale scopo *l'Istituto* si renderà disponibile a:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di studio, dei

Dottorati di Ricerca, dei Master dell'*Università*;

- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

- collaborare con *l'Università* affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro,

includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;

- rendere accessibile, per studenti, personale docente, ricercatore le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) per completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

*L'Università e l'Istituto potranno stipulare accordi specifici.*

Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le *Parti* si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le *Parti* condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le *Parti*.

*L'Istituto* si rende disponibile a istituire e finanziare borse di studio e assegni di ricerca e contratti vari e a concedere apparecchiature in comodato su progetti di comune interesse.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa dell'*Università* e dell'*Ente*.

#### **Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione**

L'*Università* indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il prof. geol. Michele Saroli afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica quale docente del Settore Scientifico Disciplinare GEO/05.

L'*Istituto* indica quale propri referenti e responsabili della presente Convenzione il dott. ing. Salvatore Stramondo e il dott. geol. Marco Moro.

#### **Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati**

Eventuali risultanti scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazioni degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle *Parti*, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

#### **Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle *Parti* si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza**

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle *Parti* è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le *Parti* si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8 Responsabilità**

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente Convenzione, sarà regolata negli stessi.

**Art. 9 Aggravi finanziari**

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

**Art. 10 Esecuzione delle prestazioni**

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

**Art. 11 Facoltà di recesso**

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

**Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di 8 anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione l'*Università* e l'*Istituto* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

**Art. 13 Copertura assicurativa**

L'*Università* garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

L'*Istituto* garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

#### **Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro**

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

#### **Art. 15 Trattamento dei dati personali**

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i..

Le *Parti* dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo suddetto.

#### **Art. 16 Controversie**

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 17 Registrazione e spese**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24,

**Art. 17 Registrazione e spese**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642/1972), per un importo complessivo di € 2,00 (due), è assolta in modo virtuale alternativamente dalle *Parti*. In fase di sottoscrizione sarà corrisposta da

*Per l'Università*                    **IL RETTORE**                    *Prof. Ing. Giovanni Betta*

*Per l'Istituto*                    **IL PRESIDENTE**                    *Prof. Carlo Doglioni*